



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2010 (16.03)
(Or. en)**

7262/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0028 (COD)**

**CODEC 179
VISA 72
COMIX 191**

NOTA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 8-11 febbraio 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore, Carlos COELHO (PPE - PT), ha presentato, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, un emendamento alla proposta di regolamento. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'emendamento alla proposta di regolamento. Non sono stati presentati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo e la sua posizione figurano nell'allegato alla presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico sono pregate di inviarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) il più presto possibile.

Circolazione delle persone titolari di un visto di lunga durata *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0091),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0076/2009),
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0090),
- visti l'articolo 67 e l'articolo 63, primo paragrafo, punto 3, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio sulla suddetta proposta (C6-0107/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 24 febbraio 2010 ad approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica (A7-0015/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
2. considera caduca la procedura 2009/0025 (COD) a seguito dell'inclusione nella procedura 2009/0028 (COD) del contenuto della proposta della Commissione (COM(2009)0090) e dei relativi progetti di relazione;
3. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

viste le proposte della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen *del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni*² ("*la convenzione Schengen*") contiene norme applicabili ai visti per soggiorni di lunga durata che consentono ai titolari di transitare dal territorio degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)³, fissa le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. È opportuno adottare nuove misure per facilitare la libera circolazione *all'interno del territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen* ("*lo spazio Schengen*") dei cittadini di paesi terzi titolari di visto nazionale per soggiorni di lunga durata.
- (2) Gli Stati membri dovrebbero convertire il visto per soggiorni di lunga durata in permesso di soggiorno a tempo debito dall'ingresso dei cittadini di un paese terzo che soggiornano legalmente nel loro territorio in virtù di un visto di soggiorno di lunga durata affinché questi possano recarsi in altri Stati membri durante il loro soggiorno o transitare dal territorio di altri Stati membri quando tornano nei loro paesi di origine. Tuttavia, dall'ingresso del cittadino di un paese terzo nel loro territorio, sempre più Stati membri non convertono il visto per soggiorni di lunga durata in permesso di soggiorno o vi provvedono con considerevole ritardo. Tale situazione giuridica e pratica ha significative ripercussioni negative sulla *libera* circolazione nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro in virtù di un visto di soggiorno di lunga durata.
- (3) Al fine di superare le difficoltà incontrate da questi cittadini che soggiornano in uno Stato membro in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata, è opportuno che il presente

¹ Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010.

² GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

³ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

regolamento estenda al visto per soggiorni di lunga durata il principio dell'equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata rilasciato dagli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen. Il visto per soggiorni di lunga durata avrebbe quindi la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la *libera* circolazione del titolare del visto nello spazio Schengen.

- (4) Di conseguenza è opportuno che il titolare di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro sia autorizzato a recarsi in altri Stati membri per tre mesi per semestre, alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno. Il presente regolamento fa salve le norme *sulle condizioni per il* rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata.
- (5) *In linea con l'attuale prassi degli Stati membri, il presente regolamento fa obbligo agli Stati membri di rilasciare il visto per soggiorni di lunga durata usando il modello uniforme per i visti istituito con il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio¹.*
- (6) *È opportuno che le norme sulla consultazione del sistema d'informazione Schengen e degli altri Stati membri in caso di segnalazione quando si procede al trattamento di una domanda di permesso di soggiorno si applichino anche al trattamento delle domande di visto per soggiorni di lunga durata. La libera circolazione di un titolare di visto per soggiorni di lunga durata negli altri Stati membri non dovrebbe quindi costituire per questi ultimi un rischio aggiuntivo in termini di sicurezza.*
- (7) È opportuno modificare di conseguenza la *convenzione Schengen* e il regolamento (CE) n. 562/2006.
- (8) Il presente regolamento non intende scoraggiare gli Stati membri dal rilasciare permessi di soggiorno né dovrebbe incidere sull'obbligo in capo agli stessi di rilasciare permessi di soggiorno a determinate categorie di cittadini di paesi terzi come previsto da altri strumenti dell'Unione, *in particolare la direttiva 2005/71/CE², la direttiva 2004/114/CE³, la direttiva 2004/38/CE⁴, la direttiva 2003/109/CE⁵ e la direttiva 2003/86/CE⁶.*

¹ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

² *Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).*

³ *Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).*

⁴ *Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; versione corretta GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35).*

⁵ *Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).*

⁶ *Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).*

- (9) *A norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹, un cittadino di un paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di una valida autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, rilasciata da un altro Stato membro, come un visto per soggiorni di lunga durata, dovrebbe recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo.*
- (10) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare l'istituzione di norme relative alla libera circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente azione, essere realizzato meglio a livello **dell'Unione europea, l'Unione europea** può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.
- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen², che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo³.
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE⁵ del Consiglio.

¹ **GU L 348, del 24.12.2008, pag. 98.**

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE¹.
- (15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 4 del citato protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (16) *Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.*
- (17) *Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.*
- (18) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (19) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

La convenzione Schengen è così modificata:

1) *l'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 18

1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi ("visti per soggiorni di lunga durata") sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell'Unione. Tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio e sono contrassegnati dalla lettera "D" nella dicitura indicante il tipo di visto. Sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)**.*

2. I visti per soggiorni di lunga durata hanno una validità non superiore a un anno. Qualora uno Stato membro autorizzi uno straniero a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a un anno, il visto per soggiorni di lunga durata è sostituito prima della scadenza della sua validità con un titolo di soggiorno.

** G U L 164 del 14.7.1995, pag. 1.*

*** G U L 243 del 15.9.2009, pag. 1.";*

2) *l'articolo 21 è modificato come segue:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio degli altri Stati membri, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato.*

** G U L 105 del 13.4.2006, pag. 1.";*

b) *dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:*

"2 bis. Il diritto alla libera circolazione di cui al paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18.";

3) *l'articolo 25 è modificato come segue:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno, esso effettua sistematicamente una ricerca nel sistema d'informazione Schengen. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo; il titolo di soggiorno è accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.

Qualora il titolo di soggiorno sia rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.";

b) *dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:*

"1 bis. Prima di effettuare una segnalazione ai fini della non ammissione a norma dell'articolo 96, gli Stati membri controllano i registri nazionali dei visti per soggiorni di lunga durata o dei titoli di soggiorno rilasciati.";

c) *è inserito il paragrafo seguente:*

"3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai visti per soggiorni di lunga durata.".

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

1) *il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:*

"b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, *del 15 marzo 2001*, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento *delle* frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo*, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità.

* *GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.";*

2) *il paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente:*

"a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorni di lunga durata o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata e di un visto di ritorno, sono ammessi ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, il visto per soggiorni di lunga durata o il visto di ritorno, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;"

Articolo 3

Il presente regolamento non incide sull'obbligo in capo agli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi in conformità di altri strumenti *dell'Unione*.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati in modo accurato ed esauriente sul presente regolamento.

Articolo 5

Entro il 5 aprile 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore ... *

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità *dei trattati*.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* *Entro il 5 aprile 2010.*

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio e il Parlamento europeo riconoscono l'importanza dell'esistenza di un insieme di norme completo e coerente, a livello di Unione europea, che garantisca un elevato livello di protezione dei dati personali nel quadro del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Qualora nell'attuazione del SIS II si dovessero registrare ulteriori importanti ritardi oltre il 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare le necessarie proposte legislative per modificare le pertinenti disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali inseriti nel sistema d'informazione Schengen equivalente agli standard fissati per il SIS II."
